



Bastianello & Tassarollo  
Consulenti del Lavoro

---

Spett.le

*Indirizzo personalizzabile per ogni cliente*

**NOTIZIARIO LAVORO N. 1/2020**

**SOMMARIO**

[DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA  
FISCALE  
LEGGE DI BILANCIO 2020](#)

SCADENZARIO LAVORO: [GENNAIO  
2020, FEBBRAIO 2020](#) E PRIMI GIORNI  
DI [MARZO 2020](#)



**DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA FISCALE**

Il 24 dicembre scorso è stato convertito in legge il d.l. n. 124/2019 che reca alcune disposizioni in materia fiscale di interesse anche per i datori di lavoro.

Viene infatti confermata la previsione contenuta nel decreto legge che **obbliga i sostituti di imposta a presentare il modello F24 esclusivamente tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate quando contengono crediti in compensazione.**

Si tratta del recupero del bonus 80 euro riconosciuto ai dipendenti, dei rimborsi di imposta derivanti da assistenza fiscale, del recupero di ritenute versate in eccesso.

La legge di conversione del decreto dispone l'applicazione di tale norma a partire dai crediti maturati dal periodo di imposta in corso al mese di dicembre 2019. Si ricorda che il decreto legge che introduceva questa disposizione è entrato in vigore il 27 ottobre scorso.

Si ritiene non sia applicabile ai sostituti di imposta la disposizione, contenuta nel medesimo provvedimento, che consente la compensazione dei crediti IVA, IRPEF, IRES, IRAP di entità superiore a 5.000 euro annui non più dal mese di gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del credito ma solo dopo 10 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emerge il credito.

Viene inserita una più stretta attività di controllo sulla fondatezza dei crediti posti in compensazione attraverso la collaborazione tra Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL.

In pratica l'Agenzia delle Entrate avrà 30 giorni di tempo, dalla data di presentazione della delega, per verificare la fondatezza dei crediti.

Se il credito dovesse risultare anche parzialmente infondato l'A.E. comunicherà la mancata esecuzione della delega stessa al soggetto che l'ha trasmessa.

In tal caso verrà applicata la sanzione pari al 5% delle somme dovute fino a 5.000 euro. Per importi superiori è dovuta comunque la sanzione di euro 250,00. Tali nuove sanzioni entreranno in vigore a per i modelli F24 presentati a partire dal mese di marzo 2020.

**Nuovi obblighi nei contratti di appalto, subappalto, affidamento**

I commi 1 e 2 dell'art. 4 del decreto legge in esame introducono, in sostanza, un meccanismo di controllo sulla regolarità di esecuzione degli appalti volto anche al contrasto della somministrazione illecita di manodopera. La disposizione trova applicazione già per le ritenute operate a partire dal mese di gennaio 2020 anche con riferimento ai contratti stipulati prima di tale data (versamento delle ritenute da effettuare a febbraio 2020). Si auspica che l'A.E. chiarisca che l'obbligo non comprende le ritenute operate a gennaio sulle retribuzioni relative al mese di dicembre 2019.

**Viene in pratica introdotta una forma di responsabilità solidale tra imprese committenti e imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie con riferimento alle ritenute fiscali operate sul reddito da lavoro dipendente e assimilato corrisposto ai lavoratori impiegati nell'esecuzione dell'appalto.**

**Viene introdotto l'obbligo di scambio di dati tra azienda appaltatrice o subappaltatrice e azienda committente.**

In pratica **i sostituti di imposta** residenti in Italia

- che affidano l'esecuzione di un'opera o di un servizio per un corrispettivo annuo superiore a 200.000 euro,



- tramite contratti di appalto, subappalto o affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati,
- caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente,
- con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma,

**sono tenuti a chiedere** ai soggetti esecutori dell'appalto, i quali sono tenuti a rilasciare, copia dei modelli F24 relativi al versamento delle ritenute con riferimento ai lavoratori direttamente impiegati in esecuzione del contratto.

Si tratta dei modelli F24 per il versamento delle ritenute a titolo di IRPEF e delle addizionali regionali e comunali relative ai redditi da lavoro dipendente e assimilato.

Le imprese appaltatrici o subappaltatrici dovranno per questo effettuare il versamento delle ritenute con deleghe distinte per ciascun committente senza possibilità di compensazione e consegnarne copia al committente entro 5 giorni dalla data di scadenza del relativo pagamento assieme:

- ad un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell'esecuzione di opere o servizi affidati dal committente;
- al dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell'opera o del servizio affidato;
- all'ammontare della retribuzione corrisposta a ciascun dipendente collegata a tale prestazione;
- al dettaglio delle ritenute fiscali operate nel mese precedente nei confronti di tale lavoratore, con separata indicazione di quelle strettamente connesse alla prestazione affidata dal committente.

Le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie dovranno pertanto effettuare distinti versamenti di F24 per ciascun committente; è vietata la compensazione.

A fronte del mancato o insufficiente pagamento delle ritenute relative al personale impiegato nell'appalto e/o del mancato adempimento di quanto sopra descritto da parte delle aziende appaltatrici, quando le stesse abbiano maturato un corrispettivo a carico del committente, questi **dovrà:**

- sospendere il pagamento fino a concorrenza del 20% del valore complessivo dell'opera.
- darne comunicazione all'A.E. competente per territorio nei suoi confronti entro 90 giorni.

#### **Sanzioni a carico del committente**

Il committente che ometta di richiedere la documentazione e i dati sopra specificati alle imprese appaltatrici o subappaltatrici o che ometta di sospendere il pagamento dei corrispettivi all'azienda esecutrice in caso di inadempimento delle comunicazioni da parte dell'esecutore è tenuto a:

- pagare una sanzione pari a quella applicata all'appaltatrice per non corretta determinazione o applicazione delle ritenute;
- pagare le ritenute non versate dall'esecutrice in relazione al personale impiegato nell'esecuzione dell'opera o del servizio.

Gli obblighi previsti dal presente articolo non si applicano qualora le imprese esecutrici comunichino al committente, allegando la relativa certificazione, la sussistenza, dei requisiti di seguito elencati, nell'ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza del termine assegnato per la consegna dei documenti al committente:

a) risultino in attività da almeno tre anni; siano in regola con gli obblighi dichiarativi e abbiano eseguito nel corso dei periodi d'imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate



nell'ultimo triennio complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10 per cento dell'ammontare dei ricavi o compensi risultanti dalle dichiarazioni medesime;

b) non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi o avvisi di addebito affidati agli agenti della riscossione relativi alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive, alle ritenute e ai contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione.

La dichiarazione relativa al possesso di tali requisiti (**regolarità fiscale**) viene messa a disposizione, a partire dal 1 gennaio 2020, dall'A.E. ed ha validità di 4 mesi.

*Divieto di compensazione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi*

Le imprese appaltatrici devono versare i contributi previdenziali e assistenziali e i premi assicurativi maturati sulle retribuzioni dovute ai dipendenti impiegati nell'esecuzione dell'opera o del servizio oggetto dell'appalto senza possibilità di compensarli con eventuali crediti.

Sfuggono al divieto di compensazione i soggetti in possesso della dichiarazione di regolarità fiscale descritta nel punto precedente.

Molte sono le criticità insite in questa disposizione che l'Agenzia delle Entrate ha tentato di fugare con le risoluzioni n. 108 del 23 dicembre 2019 e 109 del 24 dicembre 2019 senza peraltro esaurire tutti i dubbi.

In primis ha precisato che le imprese appaltatrici, subappaltatrici o affidatarie per il versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni corrisposte al personale impiegato presso ciascun committente, dovranno esporre nella sezione contribuente di ciascun F24:

- nel campo "codice fiscale" quello riferito all'azienda appaltatrice;
- nel campo "codice fiscale coobbligato, erede,....." quello del committente aggiungendo, nel campo "codice identificativo" il codice "09"

Si attendono ulteriori chiarimenti in merito ad aspetti pratici legati alle modalità di recupero dei crediti, posto che le ritenute operate sulle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione di un appalto non possono essere compensate con i crediti.

Risulta inoltre difficile immaginare una imputazione delle ritenute riferite a retribuzioni non strettamente connesse alla prestazione come retribuzioni differite (mensilità aggiuntive) trattamenti di malattia, infortunio, ecc.

<b>LEGGE DI BILANCIO 2020</b>
-------------------------------

Il 1 gennaio 2020 è entrata in vigore la legge n. 130 del 27 dicembre 2019 contenente il bilancio dello stato per l'anno 2020.

Riepiloghiamo di seguito gli argomenti di maggior interesse per i datori di lavoro con la precisazione che, molte delle disposizioni contenute nella legge di bilancio, non sono immediatamente operative in quanto necessitano di decreti attuativi.

**Art. 1 comma 7 - riduzione del carico fiscale dei lavoratori dipendenti**

Vengono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2020 e 5 milioni per l'anno 2021 al fine di ridurre il carico fiscale sui lavoratori dipendenti.

La concreta attuazione di tale disposizione richiede l'emanazione di specifici provvedimenti.

**Art. 1 commi da 8 - incentivi all'apprendistato di primo livello**



L'apprendistato di primo livello, diversamente da quello professionalizzante generalmente più utilizzato, è finalizzato all'acquisizione da parte del giovane di un diploma di istruzione secondaria superiore o di una qualifica professionale o del certificato di specializzazione tecnica superiore.

Per i contratti di **apprendistato di primo livello**, detto anche duale, **stipulati nel 2020** da parte dei datori di lavoro che impiegano fino a 9 addetti, è previsto lo sgravio contributivo del 100% della contribuzione ordinariamente prevista per i primi tre anni di apprendistato. Per gli eventuali periodi ulteriori si sconta l'aliquota ordinaria. Ricordiamo che i datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti, per l'apprendistato professionalizzante, scontano l'aliquota del 1,5% nel primo anno di apprendistato, del 3% nel secondo anno e del 10% nel terzo anno. Si presume che tale particolare agevolazione sarà soggetta alle limitazioni previste per gli aiuti di stato "de minimis".

#### **Art. 1 comma 9 - riduzione dei premi INAIL**

La legge di bilancio dello scorso anno ha previsto una riduzione dei premi dovuti all'INAIL per gli anni dal 2019 al 2021.

Ora il c. 9 della nuova legge finanziaria mira a rendere strutturale questa riduzione.

#### **Art. 1 comma 10 - incentivi alle assunzioni**

L'esonero contributivo previsto per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato lavoratori che, alla data di assunzione, non abbiano compiuto il trentesimo anno di età e che non abbiano mai avuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato, viene esteso, per le assunzioni effettuate nel 2019 e 2020, anche ai lavoratori under 35.

Si ricorda che tale agevolazione consiste nell'esonero del versamento del 50% dei contributi previdenziali da parte dei datori di lavoro per un periodo di 3 anni entro il tetto di 3.000 euro l'anno.

Particolarmente utile il chiarimento relativo alla spettanza per l'anno 2019 che non era mai stato possibile fruire per effetto di una sovrapposizione di disposizioni.

Si attendono istruzioni da parte dell'INPS per il recupero della maggiore contribuzione versata con riferimento ai contratti stipulati nel corso del 2019 con giovani dai 30 ai 35 anni in possesso dei requisiti previsti.

#### **Art. 1 comma 11 - agevolazione per le assunzioni di giovani eccellenze**

La legge finanziaria per l'anno 2019 aveva introdotto l'esonero dei contributi previdenziali per 12 mesi, nei limiti di 8.000 euro, ai datori di lavoro che, **nell'anno 2019**, assumevano a tempo indeterminato, anche a tempo parziale:

a) cittadini in possesso della laurea magistrale, ottenuta nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode e con una media ponderata di almeno 108/110, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute;

b) cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età, in università statali o non statali legalmente riconosciute.

L'esonero spetta anche in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a tempo indeterminato, purché in presenza dei requisiti sopra descritti.

Tale disposizione non era mai stata applicata per difetto di istruzioni da parte dell'INPS cui era demandata la definizione delle concrete modalità di fruizione.

Ora, le modifiche introdotte dalla legge finanziaria per l'anno 2020 stabiliscono che, per l'utilizzo di questo esonero, si applicano le procedure e le modalità previste per l'incentivo alle assunzioni di giovani under 35 di cui abbiamo parlato nel comma precedente.



Non è chiaro se l'agevolazione rimane valida per il solo anno 2019 o se venga estesa per le assunzioni effettuate anche nel 2020. Saranno quindi necessarie istruzioni operative da parte dell'INPS.

Comunque le nuove disposizioni prevedono che la verifica dei requisiti in capo al giovane sarà effettuata direttamente dall'INPS che si metterà in contatto con il MIUR.

#### **art. 1 comma 12 - liquidazione anticipata NASPI**

Questa disposizione riguarda i soggetti titolari di NASPI che intendono riscuotere in unica soluzione la relativa indennità al fine di sottoscrivere il capitale sociale di una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio.

In tal caso l'anticipazione della NASPI non costituisce imponibile ai fini dell'IRPEF.

Si ricorda che il titolare di NASPI può richiedere l'anticipo dell'indennità spettante anche per l'avvio di una attività di lavoro autonomo o di impresa individuale.

Per questa disposizione si rimane in attesa di un provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate.

#### **art. 1 comma 13 - contributo addizionale NASPI - casi di esonero**

La norma introduce ulteriori casi di esonero dal pagamento del contributo addizionale NASPI del 1,4%, al quale si aggiunge lo 0,5% per i casi di rinnovo, dovuto sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti assunti con contratto a termine.

Oltre a quelli già noti si aggiungono i seguenti casi di esclusione:

- assunzioni a termine per lo svolgimento, nel territorio della provincia di Bolzano, delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali, territoriali e aziendali stipulati dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative entro il 31 dicembre 2019";
- rapporti di lavoro per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dai contratti collettivi, nonché quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo.

In queste ipotesi il datore di lavoro non sarà più tenuto al versamento del contributo addizionale senza bisogno di ottenere particolari autorizzazioni dall'INPS.

#### **Art. 1 comma 181 - sostegno allo sport femminile**

Questo comma mira a promuovere lo sport femminile.

Per questo motivo le società sportive femminili che stipulano con le atlete contratti di lavoro sportivo, ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91, possono richiedere, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, entro il limite massimo di 8.000 euro su base annua.

#### **Art. 1 commi 210/2017 - credito di imposta per le spese di formazione**

Questi commi prorogano per l'anno 2020, con alcune modifiche, la possibilità di fruire del credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Il credito viene riconosciuto nelle seguenti misure:



Bastianello & Tassarollo  
Consulenti del Lavoro

---

Tipologia di impresa	Quota di credito	Limite massimo
Piccole imprese	50% delle spese ammissibili	300.000
Medie imprese	40% delle spese ammissibili	250.000
Grandi imprese	30% delle spese ammissibili	250.000

Fermi restando i limiti massimi riportati nella tabella, la percentuale di credito viene elevata al 60% delle spese ammissibili per tutte le tipologie di impresa nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati, come definite dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 17 ottobre 2017.

Il MISE dovrà emanare uno specifico decreto per stabilire le modalità con le quali le imprese dovranno comunicare al ministero il diritto al credito.

#### **Art. 1 commi 340/341 - bonus bebè**

Il bonus bebè viene riconosciuto anche per i figli nati o adottati nel corso del 2020. Il beneficio viene corrisposto fino al compimento del primo anno di età o fino al primo anno di ingresso nella famiglia adottiva.

Queste le misure:

- a) 1.920 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 7.000 euro annui;
- b) 1.440 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore alla soglia di cui alla lettera a) e non superiore a 40.000 euro;
- c) 960 euro qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l'assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell'ISEE superiore a 40.000 euro;
- d) in caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, l'importo dell'assegno di cui alle lettere a), b) e c) è aumentato del 20 per cento.

#### **Art. 1 comma 342 - congedo paternità**

Viene prorogato anche per l'anno 2020 il congedo obbligatorio per i padri lavoratori e viene contemporaneamente elevato a 7 giorni da fruire anche in modo non continuativo entro i primi 5 mesi di vita del figlio.

Il congedo sorge con riferimento ai figli nati dal 1 gennaio al 31 dicembre 2020.

Si conferma anche per il 2020 la possibilità di fruire di un ulteriore giorno di congedo in sostituzione di un giorno cui deve rinunciare la madre.

Si ricorda che per i giorni di congedo obbligatorio e per l'eventuale giorno di congedo facoltativo la retribuzione è interamente a carico dell'INPS.

#### **Art. 1 comma 343 - bonus asilo nido**

Il bonus asilo nido viene reso strutturale ed incrementato dall'anno 2020.



Si tratta di una somma riconosciuta per il pagamento delle rette degli asili nido o per il supporto alle famiglie, presso la propria abitazione, in presenza di bambini al di sotto di tre anni o affetti da gravi patologie croniche.

A partire dal 2020 il bonus ammonta a:

- 3.000 euro per i nuclei familiari con un ISEE fino a 25.000 euro;
- 2.500 euro per i nuclei familiari con un ISEE compreso tra 25.001 e 40.000.

### **Art. 1 comma 473 - Ape sociale**

L'anticipo pensionistico previsto dalla l. n. 232/2016, riconosciuto ai lavoratori che si trovano nelle condizioni di difficoltà previste dalla legge al compimento del 63° anno di età, viene prorogato anche per l'anno 2020.

### **Art. 1 commi 474/475 - lavori gravosi e spesa previdenziale**

Questi commi prevedono l'emanazioni di specifici decreti per costituire:

- una commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori e delle lavoratrici, anche derivanti dall'esposizione ambientale o diretta ad agenti patogeni.
- una commissione tecnica per lo studio sulla classificazione e comparazione, a livello europeo e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali.

### **Art. 1 comma 476 - proroga opzione donna**

Viene prorogata al 31 dicembre 2019 l'opzione donna che consente alle lavoratrici dipendenti con età pari o superiore a 58 anni e alle lavoratrici autonome con età pari o superiore a 59 anni con un'anzianità contributiva di almeno 35 anni di andare in pensione con il sistema contributivo.

### **Art. 1 commi 477 - 478 - rivalutazione delle pensioni**

Viene rivisto, in senso più restrittivo, il sistema di applicazione dell'indice di rivalutazione automatica delle pensioni secondo la scaletta di seguito riportata che vale per gli anni 2020 - 2021.

*a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;*

*b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi:*

*1) nella misura del 77 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*

*2) nella misura del 52 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*

*3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto*





*previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*

*4) nella misura del 45 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;*

*5) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.*

A partire dal 2022 l'indice di rivalutazione automatica delle pensioni sarà applicato in base alla scaletta di seguito riportata:

*a) nella misura del 100 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a quattro volte il trattamento minimo INPS;*

*b) nella misura del 90 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra quattro e cinque volte il trattamento minimo INPS;*

*c) nella misura del 75 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo.*

Si ricorda che la pensione minima nel 2019 ammontava a euro 513 mensili per 13 mensilità.

#### **Art. 1 commi 479/481 - reddito di cittadinanza e pensioni di cittadinanza**

Vengono stanziati fondi per finanziare la presentazione delle domande di reddito di cittadinanza e pensione di cittadinanza tramite i CAF in convenzione con l'INPS.

#### **Art. 1 commi 491/494 - interventi a sostegno delle aree caratterizzate da crisi complessa**

*(Non trattato)*

#### **Art. 1 commi 632 - 633 - quantificazione del fringe benefit per i veicoli aziendali**

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratto stipulato entro il 30 giugno 2020 nulla cambia. Continua quindi ad essere assoggettato a contributi e a ritenute un valore pari al 30% dell'ammontare corrispondente ad una percorrenza annua di 15.000 chilometri secondo quanto valutato dalle tabelle emanate annualmente dall'ACI. Tale valore viene decurtato dell'eventuale importo addebitato al lavoratore quale storno delle spese sostenute dal datore di lavoro.

Per i veicoli concessi in uso promiscuo con contratto stipulato in data successiva al 30 giugno 2020 il valore da assoggettare come benefit sarà pari ad una percentuale dell'ammontare della percorrenza annua come sopra specificata così graduata:

- 25% per i veicoli di nuova immatricolazione con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a grammi 60 per chilometro;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 60 grammi per chilometro ma non superiore a 160 grammi per chilometro;
- 40% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 160 grammi per chilometro ma non superiore a 190 grammi per chilometro; tale percentuale viene elevata al 50% dal 2021;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 grammi per chilometro; tale percentuale viene elevata al 60% dal 2021.

Il livello di emissione dovrebbe essere rilevabile dal libretto di circolazione del veicolo.

#### **Art. 1 comma 677 - quota esente dei buoni pasto**



Bastianello & Tassarollo  
Consulenti del Lavoro

---

Cambia il limite di esenzione dei buoni pasto o tiket restaurant che diminuisce per quelli cartacei e aumenta per quelli elettronici.

I nuovi limiti sono:

- 4 euro per ciascun buono in forma cartacea;
- 8 euro per ciascun buono in forma elettronica.


**Art. 1 commi 882 - 883 - permessi per i tutori volontari di minori non accompagnati**

Il ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze dovrà emanare uno specifico decreto per disciplinare il rimborso che potrà essere riconosciuto ai datori di lavoro per i permessi, qualora vengano concessi, fruiti dai propri dipendenti che svolgono il ruolo di tutori volontari di minori stranieri non accompagnati.

Il monte ore massimo di permessi è pari a 60 ore per ciascun tutore e verrà rimborsato un valore pari al 50 per cento del costo sostenuto dal datore di lavoro.



**SCADENZARIO LAVORO GENNAIO 2020**

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
	01	02	03	04	05	06 
07	08	09	<u>10</u>	11	<u>12</u>	13
14	15	<u>16</u>	17	18	19	20
<u>21</u>	22	23	24	25	26	27
28	29	30	<u>31</u>			<b>GENNAIO 2019</b>

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93</b> convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997</b>
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70</b>

<b>Venerdì 10</b> <b>CONTRIBUZIONE DOMESTICI</b>	G E N	Scade il termine per versare i contributi per i lavoratori domestici relativi al 4° trimestre 2019.
<b>Venerdì 10</b> <b>DIRIGENTI DEL COMMERCIO</b>	G E N	Scade il termine per versare i contributi relativi al 4° trimestre 2019 ai fondi Negri, Besusso, Previr.
<b>Domenica 12</b> <b>RETRIBUZIONI AI DIPENDENTI E ASSIMILATI</b>	G E N	Entro questa data si devono effettivamente corrispondere, ai dipendenti e ai collaboratori coordinati e continuativi, le retribuzioni che si intende far rientrare nel conguaglio fiscale del 2019 (normalmente si tratta della retribuzione relativa a dicembre 2019).
<b>Giovedì 16</b> <b>VERSAMENTO UNIFICATO:</b>  <b>- I.R.P.E.F. RITENUTE</b> <b>- LAVORO DIPENDENTE</b>  <b>- LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI</b>	G E N	Scade il termine per versare <b>in via telematica:</b>  Le ritenute operate nel mese di dicembre 2019 sui compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012-...); l'addizionale regionale IRPEF trattenuta in sede di conguaglio di fine rapporto nel mese di dicembre 2019; l'addizionale comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di dicembre 2019.  Le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di dicembre 2019 (cod. 1040);



<b>- I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE</b>		I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente.
<b>- INPS CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA</b>	G E N	il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di dicembre 2019;
<b>Martedì 20 PREVINDAI – PREVINDAPI</b>	G E N	Scade il termine per versare i contributi e le quote di T.F.R. relativi al 4° trimestre 2019.
<b>Venerdì 31 I.N.P.S.</b>	G E N	Scade il termine per trasmettere in via telematica all'INPS il flusso Uniemens relativo al mese di dicembre 2019.
<b>Venerdì 31 DATORI DI LAVORO</b>	G E N	Scade il termine per la compilazione del Libro Unico del lavoro relativo al mese precedente.
<b>Venerdì 31 DATORI DI LAVORO</b>	G E N	Scade il termine per inviare alle organizzazioni sindacali la comunicazione riepilogativa annuale dei lavoratori interinali utilizzati
<b>Venerdì 31 ASSUNZIONI OBBLIGATORIE</b>	G E N A I O	Scade il termine per presentare, per via telematica agli uffici del lavoro territorialmente competenti, le denunce del personale occupato di fini dell'adempimento dell'obbligo di assunzione di personale appartenente alle <b>categorie protette</b> .

### SCADENZARIO LAVORO FEBBRAIO 2020

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
<b>FEBBRAIO '20</b>					01	<b>02</b>
03	04	05	06	07	08	<b>09</b>
10	11	12	13	14	15	<b>16</b>
17	18	19	20	21	22	<b>23</b>
24	25	26	27	28	29	

#### Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93</b> convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997</b>
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti	<b>Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70</b>



l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.

<p><b>Lunedì 17</b></p> <p><b>VERSAMENTO UNIFICATO:</b></p> <p><b>- I.R.P.E.F. RITENUTE:</b></p> <p><b>- LAVORO DIPENDENTE</b></p>	<p>Scade il termine per versare <b>in via telematica</b>:</p> <p>Le ritenute operate nel mese di gennaio 2020 sui compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012-...);</p> <p>F E B l'addizionale regionale IRPEF trattenuta nel mese di gennaio 2020;</p> <p>l'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di gennaio 2020 e la prima rata delle addizionali regionale e comunale determinate in sede di conguaglio di fine anno trattenute nel mese di gennaio 2020;</p>
<p><b>- LAVORO AUTONOMO E PROVVISORIE</b></p> <p><b>- I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE</b></p> <p><b>- INPS</b></p> <p><b>CONTRIBUTO DOVUTO PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA</b></p> <p><b>INPS ARTIGIANI E COMMERCianti</b></p> <p><b>I.N.A.I.L.</b></p>	<p>Le ritenute sui compensi di lavoro autonomo e provvigioni operate nel mese di gennaio 2020 (cod. 1040);</p> <p>i contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente</p> <p>F E B il contributo per compensi ad amministratori, collaboratori coordinati e continuativi e a progetto, venditori porta a porta e professionisti privi di cassa corrisposti nel mese di gennaio 2020.</p> <p>Scade il termine per il versamento della 4<sup>a</sup> rata del contributo minimo per il 2019.</p> <p>Il termine per versare il saldo del premio relativo al 2019 e la rata relativa al 2020 risultanti dall'autoliquidazione</p>
<p><b>I.N.A.I.L.</b></p>	<p>F E B Il termine per presentare all'INAIL: - la comunicazione motivata, per via telematica, dell'eventuale riduzione delle retribuzioni presunte relative al 2020</p>



<b>Giovedì 20</b> <b>ENASARCO</b>	F E B	Scade il termine per il versamento dei contributi relativi alle provvigioni maturate nel 4° trimestre 2019.
<b>Sabato 29</b> <b>FASI</b>	F E B	Scade il termine per versare i contributi relativi al 1° trimestre 2020.
<b>Sabato 29</b> <b>Termine posticipato al 2 marzo</b> <b>I.N.P.S.</b>	F E B	Scade il termine per trasmettere in via telematica all'INPS il flusso UniEmens relativi al mese di gennaio 2020.
<b>Sabato 29</b> <b>Termine posticipato al 2 marzo</b> <b>INPS</b>	F E B	Scade il termine per presentare all'INPS la dichiarazione della variazione del numero medio dei dipendenti occupati nel 2019 al fine dell'applicazione del contributo CIG; l'adempimento interessa le aziende che nell'anno precedente hanno superato la soglia dei 50 dipendenti oppure sono andate sotto tale soglia rispetto al precedente esercizio.
<b>Sabato 29</b> <b>DATORI DI LAVORO SOSTITUTI DI IMPOSTA</b>	F E B	Scade il termine per effettuare il conguaglio d'imposta sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nel 2019.
<b>Sabato 29</b> <b>DATORI DI LAVORO</b>	F E B	Scade il termine per la compilazione del Libro Unico del lavoro relativo al mese precedente.
<b>Sabato 29</b> <b>INAIL</b>	F E B	Scade il termine per presentare in modalità telematica la richiesta di riduzione del tasso tramite modello OT24 (vedi articolo in questo notiziario).
<b>Sabato 29</b> <b>INAIL</b>	F E B	Il termine per l'invio telematico della denuncia dei salari relativi all'anno 2019

**SCADENZARIO LAVORO MARZO 2020**



Bastianello & Tassarollo  
Consulenti del Lavoro

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
<b>MARZO 2019</b>						<b>01</b>
02	03	04	05	06	07	<b>08</b>
09	10	11	12	13	14	<b>15</b>
16	17	18	19	20	21	<b>22</b>
23	24	25	26	27	28	<b>29</b>
30	31					

Regole generali

Il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 6 comma 8 D.L. 31.5.93</b> convertito in legge 173 del 27.7.1994
Le somme di cui all'art. 17 (quelle da versare col mod. F24) Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 18 comma 1 D.Lgs. 241 del 9 luglio 1997</b>
I versamenti e gli adempimenti, anche se solo telematici, previsti da norme riguardanti l'Amministrazione economico-finanziaria che scadono il sabato o in un giorno festivo sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo.	<b>Art. 7 lett. h) D.L. 13 maggio 2011 , n. 70</b>

<b>Lunedì 2 marzo</b> <b>I.N.P.S.</b>	F E B	Scade il termine per trasmettere in via telematica all'INPS il flusso UniEmens relativi al mese di gennaio 2020.
<b>Lunedì 2 marzo</b> <b>INPS</b>	F E B	Scade il termine per presentare all'INPS la dichiarazione della variazione del numero medio dei dipendenti occupati nel 2019 al fine dell'applicazione del contributo CIG; l'adempimento interessa le aziende che nell'anno precedente hanno superato la soglia dei 50 dipendenti oppure sono andate sotto tale soglia rispetto al precedente esercizio.
<b>Sabato 7 marzo</b> <b>Termine posticipato al 9 marzo</b> <b>CERTIFICAZIONE UNICA</b>	M A R Z O	Scade il termine per l'invio telematico della certificazione unica relativa ai compensi corrisposti nel 2019.
<b>Sabato 7 marzo</b> <b>Termine posticipato al 9 marzo</b> <b>SOSTITUTO DI IMPOSTA PER 730</b>	M A R Z O	Scade il termine per comunicare all'amministrazione finanziaria la sede telematica (propria o di un intermediario) dove ricevere i risultati contabili dei modelli 730-4 da conguagliare con gli stipendi



Bastianello & Tassarollo  
Consulenti del Lavoro

<p><b>Lunedì 16</b></p> <p><b>VERSAMENTO UNIFICATO:</b></p> <p><b>- I.R.P.E.F. RITENUTE:</b></p> <p><b>LAVORO DIPENDENTE</b></p>	<p>Scade il termine per versare <b>in via telematica</b>:</p> <p>Le ritenute operate nel mese di febbraio 2020 sui compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 –1012);</p> <p>M A R Z O</p> <p>l'addizionale regionale IRPEF trattenuta nel mese di febbraio 2020;</p> <p>l'addizionale provinciale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di febbraio 2020 e la rata delle addizionali all'IRPEF determinate in sede di conguaglio di fine anno.</p>
--	---